

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3841 del 02/08/2021
Oggetto	OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO è CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE TORRENTE ENZA NEI COMUNI DI SAN POLO D'ENZA (RE) E TRAVERSETOLO (PR) - CODICE PROCEDIMENTO RE21T0023 TITOLARE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3965 del 02/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno due AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 17669/2021

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE TORRENTE ENZA NEI COMUNI DI SAN POLO D'ENZA (RE) E TRAVERSETOLO (PR) - CODICE PROCEDIMENTO RE21T0023

TITOLARE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di incidenza" e Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";

- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2018 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PRESO ATTO:

- della domanda in data **14/06/2021** assunta al protocollo PG/2021/92374 in data 14/06/2021 presentata dalla ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. C.F./P.IVA 02503180354 tendente ad ottenere la concessione, per l'occupazione occasionale di aree di pertinenza demaniale del **Torrente Enza**, nei Comuni di **San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR)**, identificate al NCT del Comune di San Polo d'Enza con le Particelle a fronte dei mappali censiti al: Fg. 1 Mapp. 50 – 71 – 76, Fg. 2 Mapp. 158 – 157 – 31 – 47 – 87, Fg. 5 Mapp. 5 – 7 – 14 - 26 – 41 – 42 – 82 – 83 – 91 – 96 – 112 – 120 – 134 – 135 – 143, Fg. 7 Mapp. 1 – 2 – 4 – 10 – 9 – 14 – 16 – 17 – 20 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 – 34 – 36 – 62, Fg. 9 Mapp. 20 e identificate al NCT del Comune di Traversetolo con le Particelle a fronte dei mappali censiti al: Fg. 26 Mapp. 429 – 430 – 435 – 417 – 267 – 269 – 270 – 271 – 257 – 258 – 259 – 260 – 195 – 274, Fg. 32 Mapp. 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 57 – 55, Fg. 41 Mapp. 1 - 97 – 100 – 9 – 11 – 53 – 15, ad uso **strada temporanea per transito automezzi d'opera e due guadi**;

DATO ATTO che la domanda non è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.R. 7/2004;

ACCERTATO:

- che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che parte delle aree richieste sono state concesse al Comune di Traversetolo con Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 452 del 23/01/2008 avente come oggetto "*Riqualificazione ambientale in località Cronovilla*" con validità fino al 22/01/2027 - Codice Procedimento RE05T0144 pertanto occorre chiedere l'assenso di tale Ente al rilascio della concessione;

VERIFICATO:

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITI:

- il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, assunto al protocollo n. PG/2021/113278 in data 20/07/2021, che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;
- il Nulla Osta Idraulico rilasciato da AIPO, assunto al protocollo n. PG/2021/113096 in data 20/07/2021, che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;
- il Nulla Osta del Comune di Traversetolo, assunto al protocollo n. PG/2021/109564 in data 13/07/2021, che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;

CONSIDERATO:

- che ai sensi della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 3, lettera i), l'importo del canone di concessione dovuto corrisponde a **€ 631,37**;
- che, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che AIPO nel succitato Nulla Osta Idraulico si è così espressa [...] *non si autorizza l'esecuzione del guado n. 2 e del percorso ad anello tra i due guadi, in quanto questa soluzione interferisce con il cantiere in corso di esecuzione di questa Agenzia [...]*;
- che il canone di concessione risulta regolarmente corrisposto, per l'importo riferito alla tipologia d'uso, in data 27/01/2021;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per l'importo di **€ 631,37**, corrispondente ad un canone ai sensi del comma 11 dell'art. 20 della L.R. 7/2004, risulta regolarmente costituito in data 27/07/2021;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. C.F./P.IVA 02503180354, con sede in Reggio Emilia (RE) la concessione per l'occupazione occasionale di aree di pertinenza demaniale del **Torrente Enza**, nei Comuni di **San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR)**, identificate al NCT del Comune di San Polo d'Enza con le Particelle a fronte dei mappali censiti al: Fg. 1 Mapp. 50 – 71 – 76, Fg. 2 Mapp. 158 – 157 – 31 – 47 – 87, Fg. 5 Mapp. 5 – 7 – 14 - 26 – 41 – 42 – 82 – 83 – 91 – 96 – 112 – 120 – 134 – 135 – 143, Fg. 7 Mapp. 1 – 2 – 4 – 10 – 9 – 14 – 16 – 17 – 20 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 – 34 – 36 – 62, Fg. 9 Mapp. 20 e identificate al NCT del Comune di Traversetolo con le Particelle a fronte dei mappali censiti al: Fg. 32 Mapp. 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 57 – 55, Fg. 41 Mapp. 1 - 97 – 100 – 9 – 11 – 53 – 15, ad uso **strada temporanea per transito automezzi d'opera e un guado**;
- b) di stabilire il periodo di occupazione della presente concessione in **45 giorni**, ai sensi dell'art.16 comma 6 della L.R. 7/2004, a partire dal giorno di inizio dei lavori, che dovrà essere comunicato all'amministrazione concedente a cura del concessionario;
- c) di stabilire che l'importo del canone dovuto è pari a **€ 631,37**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- d) di fissare in **€ 631,37** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 20 della L.R. 7/2004, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- e) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- f) di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- g) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del

vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

h) di dare atto, infine:

- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
- che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*LA DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA*

*Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione occasionale aree del demanio idrico del **Torrente Enza**, in territorio dei Comuni di **San Polo d'Enza (RE)** e **Traversetolo (PR)**, ad uso **strada temporanea per transito automezzi d'opera e un guado**, a favore della **ditta Emiliana Conglomerati S.p.a.**, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto le aree demaniali pertinenti il Torrente Enza, identificate al NCT del Comune di San Polo d'Enza con le Particelle a fronte dei mappali censiti al: Fg. 1 Mapp. 50 – 71 – 76, Fg. 2 Mapp. 158 – 157 – 31 – 47 – 87, Fg. 5 Mapp. 5 – 7 – 14 - 26 – 41 – 42 – 82 – 83 – 91 – 96 – 112 – 120 – 134 – 135 – 143, Fg. 7 Mapp. 1 – 2 – 4 – 10 – 9 – 14 – 16 – 17 – 20 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 – 34 – 36 – 62, Fg. 9 Mapp. 20 e identificate al NCT del Comune di Traversetolo con le Particelle a fronte dei mappali censiti al: Fg. 32 Mapp. 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 57 – 55, Fg. 41 Mapp. 1 - 97 – 100 – 9 – 11 – 53 – 15.

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per uso cantierizzazione.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.16 comma 6, è assentita con durata di **45 gg** a partire dal giorno di inizio lavori, che dovrà essere comunicato all'amministrazione concedente a cura del concessionario;

2.2 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone di **€ 631,37**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto.

3.2. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è pari ad **€ 631,37**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto.

3.3. Alla cessazione della concessione, il deposito sarà svincolato a seguito di presentazione da parte del concessionario di documentazione comprovante l'adempimento a tutti gli obblighi previsti e l'avvenuto ripristino dei luoghi.

3.4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

Prescrizioni particolari d'esercizio

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nei Nulla Osta Idraulici dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po e di AIPO e nel Nulla Osta del Comune di Traversetolo – Si recepiscono nel presente disciplinare le prescrizioni contenute nei Nulla Osta Idraulici e nel Nulla Osta del Comune di Traversetolo, , con particolare riferimento all'Art. 1 punto 3 del N.O.I. di AIPO, che vengono allegati come atti endo-procedimentali al presente provvedimento.

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.4 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.5 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.6 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.7 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.8 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo

insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.9 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.10 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.11 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.12 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6 **Decadenza della Concessione**

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Firmato per accettazione il concessionario
(Emiliana Conglomerati S.p.a.)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.